

Deliberazione 23 giugno 2008 – GOP 35/08

Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 giugno 2008

Visti:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 e in particolare l'articolo 18, comma 24 (di seguito: legge n. 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e in particolare l'articolo 1, comma 68 *bis*, come introdotto dall'articolo 39 *quinquies* della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 266/05);
- i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79/99 e 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo: n. 196/03);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR n. 445/00);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2005;
- l'articolo 2638 del Codice Civile;
- le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001 n. 310/01 e n. 311/01, come successivamente modificate e integrate;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2005, n. 154/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 117/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07.

Considerato che:

- ai fini dell'esercizio delle potestà di regolazione risulta essenziale, anche in ragione dell'estensione e della dinamicità dei settori dell'energia elettrica e del gas dovuta al processo di promozione della concorrenza e di sviluppo del mercato, che l'Autorità disponga di un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli esercenti;
- le attività dirette a realizzare la base dati di cui al precedente alinea sono state sino ad oggi svolte dalle singole unità organizzative dell'Autorità in rapporto alle specifiche esigenze di gestione di attività istituzionali alle stesse intestate; allo stato il quadro normativo risulta sufficientemente consolidato per consentire una modalità unitaria di acquisizione di dati per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei soggetti operanti nei settori;
- l'esigenza di formare una base dati nei termini di cui sopra risulta ulteriormente accresciuta in ragione dell'attribuzione all'Autorità della potestà di determinazione e di riscossione, ordinaria e coattiva, del contributo previsto per la copertura del proprio fabbisogno finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 68 bis, della legge n. 266/05 e dell'articolo 2, comma 40, della legge n. 481/95, come modificato dall'articolo 18, comma 24 della legge n. 312/04;
- la complessità dei settori di competenza dell'Autorità, nonché le esigenze di semplificazione nella gestione dei flussi informativi, rendono necessario l'impiego di un protocollo di comunicazione di tipo informatico per la trasmissione di documenti necessari all'alimentazione della base dati;
- il processo di piena liberalizzazione della domanda, in particolar modo nella sua fase di prima applicazione, ai fini della tutela del consumatore richiede che siano garantiti flussi informativi di supporto all'assunzione di decisioni ponderate di posizionamento nel mercato.

Ritenuto che sia necessario:

- attivare, attraverso specifiche richieste di trasmissione di dati, un flusso informativo che consenta di creare una base dati, costantemente aggiornata, attraverso la quale formare l'anagrafica dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- acquisire gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità, a cominciare da quelli strumentali all'amministrazione del regime di contribuzione per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Autorità medesima.

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

- basare le modalità di trasmissione e aggiornamento degli elementi conoscitivi di cui sopra sull'implementazione di un protocollo informatico, da sviluppare nell'ottica della dematerializzazione delle comunicazioni dei flussi informativi tra l'Autorità e gli esercenti, ciò consentendo la loro razionalizzazione e semplificazione, attraverso il ricorso a modalità semplificate di trasmissione degli elementi conoscitivi di cui sopra per gli esercenti di minore dimensione;
- prevedere l'inserimento delle imprese regolate, su base facoltativa, in un elenco accessibile al pubblico da rendere disponibile nel sito internet dell'Autorità e che le informazioni, comunque siano, debbano conseguentemente essere qualificate come

un mero supporto alle valutazioni del cliente finale, non surrogandole in alcun modo;

- procedere alla pubblicazione di un calendario delle raccolte dati previste per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Autorità, in concomitanza con la pubblicazione del Piano operativo annuale; e che tale calendario, sia pure non necessariamente esaustivo, tenuto conto delle possibili esigenze emergenti a fini di regolazione, sia finalizzato ad informare con anticipo i soggetti interessati per la programmazione delle loro attività, facilitando le interazioni con l'Autorità

DELIBERA

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue l'obiettivo di:

- a) definire e organizzare il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- b) unificare e semplificare le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti, assicurandone certezza e riservatezza e contenimento degli oneri a carico degli operatori;
- c) rendere disponibile un flusso informativo strumentale all'esigenza di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti e dei consumatori finali.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, con il presente provvedimento si dispone:

- a) di richiedere dati e informazioni ai fini del censimento dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e di quelli tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481/95;
- b) di definire vincoli di aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni sub a);
- c) di istituire un protocollo informatico per la trasmissione di quanto sub a) e sub b) e, più in generale, per l'adempimento alle richieste di informazioni disposte dall'Autorità nell'ambito di procedimenti amministrativi per l'adozione di provvedimenti generali o individuali di sua competenza o comunque dagli uffici ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
- d) di istituire un elenco, accessibile al pubblico, degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico.

TITOLO II – Obblighi di natura informativa

Articolo 3

Esercenti assoggettati a poteri di regolazione dell’Autorità

- 3.1 A titolo ricognitivo, per esercenti assoggettati a poteri di regolazione nella competenza dell’Autorità si debbono intendere:
- a) i soggetti operanti in uno qualsiasi dei segmenti della filiera dei settori dell’energia elettrica e il gas;
 - b) i soggetti operanti in attività economiche non rientranti nel novero di quelle sub a) assoggettati a specifici poteri intestati all’Autorità;
 - c) organismi ai quali l’Autorità attribuisce specifici compiti per l’esercizio delle proprie finalità.
- 3.2 Gli obblighi di cui al presente provvedimento si applicano ai soggetti di cui all’articolo 3.1, lettera a).

Articolo 4

Obblighi a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas

- 4.1 I soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas di cui all’articolo 3.1, lettera a) inviano, nel rispetto delle modalità e delle scadenze di cui alle successive disposizioni del presente provvedimento, le seguenti informazioni anagrafiche:
- (i) ragione sociale;
 - (ii) natura giuridica;
 - (iii) gruppo societario di appartenenza;
 - (iv) anno di costituzione;
 - (v) settore di attività;
 - (vi) sede legale;
 - (vii) sedi operative;
 - (viii) numero di partita IVA;
 - (ix) codice fiscale;
 - (x) sito internet;
 - (xi) e-mail;
 - (xii) dati di iscrizione alla CCIAA (data, sede, numero, settori di attività indicati nell’Albo di iscrizione);
 - (xiii) legale rappresentante.

Articolo 5

Obblighi a carico dei soggetti tenuti alla contribuzione

- 5.1 I soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e il gas, come individuati nel precedente articolo 3.1 lett. a), per le attività indicate all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità n. 143/07, ferma restando l’osservanza delle disposizioni

in materia di determinazione e riscossione del contributo destinato alla copertura del fabbisogno finanziario dell'Autorità, trasmettono telematicamente entro il 15 settembre di ciascun anno, i dati relativi alla contribuzione secondo quanto previsto nel Titolo III del presente provvedimento.

- 5.2 I soggetti che non trasmettono i dati relativi alla contribuzione secondo il protocollo informatico di comunicazione sono comunque tenuti ad inviare entro il termine di cui sopra la dichiarazione ai sensi di legge di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 143/07.
- 5.3 Per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento restano valide ed efficaci le disposizioni di cui alla deliberazione n. 143/07. Con determinazione del Direttore Generale dell'Autorità, è stabilito o modificato l'elenco minimo delle informazioni per la dichiarazione di cui alla medesima deliberazione n. 143/07.

Articolo 6

Modificazioni e aggiornamento dei flussi informativi

- 6.1 Ogni variazione nelle informazioni di cui all'articolo 4 trasmesse in adempimento degli obblighi di cui al presente provvedimento deve essere comunicata, secondo le modalità definite nel successivo Titolo III, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
- 6.2 Qualora si verificano vicende modificative interessanti i soggetti operanti nei settori dell'elettricità e del gas tenuti agli obblighi informativi di cui al presente provvedimento quali, a titolo esemplificativo, scissioni o fusioni, i nuovi soggetti risultanti da tali vicende modificative devono effettuare la procedura di accreditamento di cui al successivo Titolo III. L'adempimento deve essere posto in essere entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in operatività del nuovo soggetto.

Articolo 7

Sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente provvedimento

- 7.1 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.
- 7.2 Ai fini della commisurazione delle citate sanzioni, le violazioni degli obblighi derivanti da tale provvedimento, attesa la strumentalità degli stessi obblighi al corretto e regolare esercizio delle funzioni e delle attività intestate all'Autorità, sono considerate, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, della massima gravità.
- 7.3 La mancata ottemperanza ai predetti obblighi, ove costituisca consapevole e sistematica sottrazione all'esercizio della funzione di vigilanza dell'Autorità, può

rilevare ai fini della configurabilità del reato di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”, di cui all’art. 2638 codice civile.

TITOLO III –Protocollo informatico per la trasmissione e l’aggiornamento delle informazioni

Articolo 8

Protocollo informatico di comunicazione

- 8.1 Agli obblighi di natura informativa previsti nei precedenti articoli 4 e 5 si adempie attraverso l’utilizzo di un protocollo informatico di comunicazione (di seguito: PDC) predisposto dall’Autorità.
- 8.2 Le disposizioni di dettaglio in ordine al funzionamento del PDC sono definite in apposite istruzioni tecniche pubblicate nel sito internet dell’Autorità.

Articolo 9

Abilitazione all’utilizzo del PDC

- 9.1 Entro il 31 luglio 2008, i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, di cui all’articolo 3.1 lettera a), ad eccezione di quelli indicati nell’articolo 16.2 della deliberazione n. 11/07 si dotano di un certificato digitale pubblico emesso esclusivamente da certificatori accreditati dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e utilizzano tale certificato per accreditarsi al PDC e adempiere agli obblighi informativi di cui al Titolo II.
- 9.2 Entro il 31 luglio 2008, gli esercenti di cui all’articolo 16.2 della deliberazione n. 11/07 possono accreditarsi al PDC anche senza l’utilizzo di un certificato digitale e adempiere agli obblighi informativi di cui al Titolo II.
- 9.3 A partire dall’1 agosto 2008 gli esercenti assoggettati a poteri di regolazione dell’Autorità di cui all’articolo 3.1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti a comunicare attraverso il PDC ogni variazione delle informazioni trasmesse in sede di prima applicazione, come disposto al precedente articolo 6, comma 1.

TITOLO IV - Elenco pubblico degli esercenti attività assoggettate a regolazione

Articolo 10

Elenco degli esercenti

- 10.1 Per le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera c), l’Autorità pubblica in una apposita sezione del proprio sito *internet* un elenco degli esercenti del settore energetico (di seguito: l’elenco).

- 10.2 All'elenco accedono i soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a).
- 10.3 Con riferimento ad ognuno dei soggetti riportati nell'elenco, vengono rese disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti da (i) a (xii).

Articolo 11

Valore giuridico delle informazioni

- 11.1 L'inserimento nell'elenco non ha alcun valore abilitativo rispetto all'esercizio delle attività economiche sottoposte a regolazione.
- 11.2 La pubblicazione delle informazioni contenute nell'elenco costituisce un mero supporto conoscitivo e non comporta alcuna valutazione, e conseguente garanzia, in ordine alla serietà e correttezza degli esercenti inclusi.

TITOLO V – Disposizioni organizzative e finali

Articolo 12

Calendario delle rilevazioni dati

- 12.1 Con determinazione del Direttore generale, è pubblicato annualmente, in concomitanza con l'emanazione del Piano operativo dell'Autorità, il calendario delle raccolte dati previste da parte degli Uffici della medesima Autorità.

Articolo 13

Pubblicazione ed entrata in vigore

- 13.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

23 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis